

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1975

recante quinta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

(75/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che è necessario modificare la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 73/146/CEE <sup>(4)</sup>; che infatti, alcune disposizioni relative all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze pericolose devono essere precisate e completate; che in ogni caso tali disposizioni devono essere armonizzate con quelle della direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) <sup>(5)</sup>;

considerando che si debbono inoltre stabilire le dimensioni dell'etichetta a seconda della capacità dell'imballaggio;

considerando che è altresì necessario stabilire una regolamentazione che disciplini il rapporto fra l'etichettatura per il trasporto da una parte, e l'etichettatura per l'immissione in commercio e l'utilizzazione dei preparati, dall'altra, affinché sia evitata la doppia etichettatura con simboli di differente specie;

considerando che è possibile che sostanze pericolose, pur rispondendo alle prescrizioni della direttiva 67/548/CEE, compromettano la salute o la sicurezza; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata a ovviare a tale rischio;

considerando inoltre che alcune modifiche di carattere redazionale si rendono necessarie nelle versioni in lingua inglese, in lingua tedesca e in lingua italiana della suddetta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 67/548/CEE è modificata conformemente ai seguenti articoli.

*Articolo 2*

1. La prima parte di frase dell'articolo 6, paragrafo 2, è sostituita dal seguente testo:

« Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile: »

2. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), è completato col seguente periodo:

« Per le sostanze nocive, irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti non è necessario rammentare i rischi particolari se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml. »

*Articolo 3*

Il testo dell'articolo 7 viene sostituito dal seguente testo:

« 1. Quando le menzioni prescritte dall'articolo 6 si trovano su un'etichetta, essa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni del-

<sup>(1)</sup> GU n. C 2 del 9. 1. 1974, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU n. C 109 del 19. 9. 1974, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 25. 6. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 189 dell'11.7. 1973, pag. 7.

l'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati :

<i>Capacità dell'imballaggio</i>	<i>Formato</i>
— inferiore o pari a 3 l, possibilmente almeno	52 × 74 mm
— superiore a 3 l e inferiore o pari a 50 l, almeno	74 × 105 mm
— superiore a 50 l e inferiore o pari a 500 l, almeno	105 × 148 mm
— superiore a 500 l, almeno	148 × 210 mm

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e essere di almeno 1 cm<sup>2</sup>. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza.

2. L'etichetta non è d'obbligo quando l'imballaggio stesso porti bene in vista le indicazioni richieste secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

3. Il colore e la presentazione dell'etichetta — e, per quanto riguarda il paragrafo 2, dell'imballaggio — devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo e il suo fondo.

4. Gli Stati membri possono esigere, per l'immissione in commercio nel loro territorio delle sostanze pericolose, che l'etichettatura sia redatta nella lingua o nelle lingue nazionali.

5. I requisiti di etichettatura della presente direttiva si considerano soddisfatti :

- a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni, la confezione esterna è provvista di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di un'etichettatura conforme alla presente direttiva ;
- b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e d).

In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, è consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio di uno Stato membro. »

#### *Articolo 4*

Il testo dell'articolo 8, lettera a), è sostituito dal seguente testo :

- « a) che sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte o non adatte non permettano un'etichettatura conforme all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, possa essere effettuata l'etichettatura prevista all'articolo 6 in altro modo adeguato ; »

#### *Articolo 5*

I seguenti articoli vanno aggiunti dopo l'articolo 8 quater :

##### *« Articolo 8 quinto*

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare per motivi di classificazione, di imballaggio o di etichettatura, ai sensi della presente direttiva, l'immissione sul mercato delle sostanze pericolose se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

##### *Articolo 8 sesto*

1. Se uno Stato membro costata, in base ad una motivazione dettagliata, che una sostanza pericolosa, quantunque conforme alle disposizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la salute o la sicurezza, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione sul mercato di tale sostanza pericolosa. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

2. Entro sei settimane, la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati ; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Qualora la Commissione ritenesse necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio, secondo la procedura prevista all'articolo 8 quater ; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali adeguamenti. »

*Articolo 6*

Il testo tedesco è così modificato :

1. all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il termine « brennbaren » è sostituito da « entzündlichen » ;
2. all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e nell'allegato III, punto R 21, il termine « brennbar » è sostituito da « entzündlich » ;
3. all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e nell'allegato II, il termine « Gift » è sostituito da « giftig » e il termine « Reizstoff » è sostituito da « reizend ».

*Articolo 7*

Il testo inglese è così modificato :

1. i seguenti termini sono sostituiti da « highly » :
  - « easily » all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c),
  - « very » all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c),
  - « easily » nell'allegato II,
  - « very » nell'allegato III, punti R 22 e R 25 ;
2. nell'allegato III, punti R 23 e R 26, « highly » è sostituito da « extremely ».

*Articolo 8*

Il testo italiano è così modificato : il termine « molto » è sostituito da « facilmente » nell'allegato III, punti R 22 e R 25.

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri emanano le necessarie disposizioni per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 1976 e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1975.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. FITZGERALD